

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1796-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO
COMES, BLOISE, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1974

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974,
n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà
e segretezza delle comunicazioni

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo del disegno di legge valutato positivamente dalla Commissione giustizia, non esige particolari ed approfonditi commenti. Mette conto, semmai, di segnalare che l'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, che costituisce l'oggetto dell'interpretazione autentica proposta dal presente disegno di legge, non appariva nel testo approvato dal Senato e rappresenta invece la risultante non proprio perspicua di un impegno di precario perfezionismo espresso dall'altro ramo del Parlamento.

In realtà, il Senato aveva affrontato la questione dell'incidenza delle nuove regole di nullità introdotte dalla legge 8 aprile 1974, n. 98, ma aveva correttamente concluso che la soluzione del problema doveva rimanere affidata alle regole generali del processo penale.

Si è successivamente — da parte della Camera dei deputati — creduta necessaria una rigorosa specificazione e si è scritto — nel nuovo articolo 8 — che « le disposizioni dell'articolo 226-*quinquies* del codice di pro-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Ma, poco dopo l'entrata in vigore della legge 8 aprile 1974, n. 98, alcune vicende giudiziarie costruite — a livello probatorio — sui risultati di intercettazioni telefoniche operate anteriormente all'entrata in vigore della legge, hanno chiarito la portata eccessiva dell'articolo 8 più sopra indicato o, quanto meno, hanno indotto taluno a valutazioni critiche sulla sua portata dirompente su processi istruiti precedentemente. Di qui l'iniziativa dei proponenti il disegno di legge in esame.

Peraltro, l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, così come emendato dalla legge 8 aprile 1974, n. 98, sancisce la nullità assoluta « delle intercettazioni effettuate fuori dai casi consentiti dalla legge

od eseguiti in difformità dalle prescrizioni in essa stabiliti ». E il successivo articolo 8 — richiamando integralmente il contenuto dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale — sembra indicare senza equivoco l'area di incidenza di questo stesso richiamo.

Ne deriva una non lieve difficoltà ad accettare in termini di interpretazione autentica l'articolo unico del disegno di legge in esame, che sembra piuttosto di natura decisamente innovativa.

Da un diverso punto di vista, però, non si può non consentire sulla opportunità che la delimitazione contenuta nel disegno di legge all'esame operi *ex tunc*.

Proprio per questo, le perplessità esposte dal relatore non sembrano impedire l'invito all'approvazione del disegno di legge in discussione.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

11 dicembre 1974

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, deve essere interpretato nel senso che la comminatoria di nullità, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, si estende alle intercettazioni telefoniche, raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, soltanto nei casi in cui le stesse siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria concessa nelle forme e nei modi prescritti dal quarto comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale all'epoca vigente.